

20878/10



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CONTRIBUTO UNIFICATO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI

Presidente Oggetto: società in accomandita semplice; cancellazione; estinzione.

Dott. Vittorio RAGONESI

Consigliere

Dott. Stefano SCHIRO'

Rel. Consigliere R.G. 8483/2004 Cron. 20878

Dott. Maria Rosaria CULTRERA

Consigliere Rep. 7117

Dott. Maria Cristina GIANCOLA

Consigliere Ud. 20.05.2010

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso proposto da

CASO.it

SENTENZA

CO.GE.ME s.a.s. di Mesiano G. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, e MESIANO GIOVANNI in proprio, elettivamente domiciliati in Roma, via Francesco De Sanctis 4, presso l'avv. Giuseppe Tenchini, che li rappresenta e difende per procura in atti,

- ricorrenti -

contro

ELLETRE DI LO PICCOLO REMO, già "EA di Lo Piccolo Remo", in persona del titolare pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Ugo de Carolis 62, presso l'avv. Giovanni Aricò, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Della Corte, del Foro di Santa Maria Capua Vetere, e Giuseppe Maio, del Foro di Monza, per procura in atti,

1157 / 2010



- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1153/03 in data 4 aprile 2003.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 maggio 2010 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

udito, per la controricorrente, l'avv. Raffaele Santulli per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, dott. Pietro Abbritti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con sentenza in data 15 febbraio 2001 il Tribunale di Milano - pronunciando sulla domanda con la quale Remo Lo Piccolo, titolare della ditta "EA di Lo Piccolo Remo", aveva convenuto in giudizio la CO.GE.ME. s.a.s. di Mesiano G. & C. (di seguito, per ragioni di brevità, CO.GE.ME.

s.a.s.), deducendo di avere con tale società stipulato un contratto di associazione temporanea d'impresa avente ad oggetto l'esecuzione di un contratto di appalto relativo ad opere di consolidamento di un edificio in Milano e chiedendo che la convenuta, in qualità di mandataria all'incasso di quanto dovuto dalla committente, rendesse il conto degli incassi conseguiti e fosse condannata al pagamento del cinquanta per cento dell'utile accertando -- dichiarava la società convenuta soggetto giuridicamente inesistente e compensava le spese processuali.

Su appello di entrambe le parti, la Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 1153/03 del 4 aprile 2003, respingeva il gravame proposto dalla CO.GE.ME. s.a.s. e, in accoglimento di quello proposto in via incidentale

it



dalla ditta EA di Lo Piccolo Remo e in parziale riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata disposta la compensazione delle spese di lite, condannava Giovanni Mesiano, quale rappresentante legale della CO.GE.ME. s.a.s., a rifondere personalmente all'appellante incidentale, ex art. 94 c.p.c., le spese processuali relative al giudizio di primo grado, condannando altresì il Mesiano, sempre nella sua qualità, a rifondere a controparte anche le spese del grado di appello.

In particolare, la Corte d'appello di Milano, confermando sul punto la sentenza di primo grado, affermava, che il contratto d'appalto in questione

era intervenuto con un soggetto inesistente, in quanto la CO.GE.ME. s.a.s. si era estinta in conseguenza della sua cancellazione dal registro delle imprese intervenuta il 24 gennaio 1997, difettando anche, per tale ragione, di "legittimazione passiva/capacità processuale" nel giudizio promosso dal Lo Piccolo per il rendiconto dei ricavi e dei costi derivanti dall'appalto medesimo.

Quanto alle regolamentazione delle spese processuali, la Corte di merito osservava che la CO.GE.ME. s.a.s. era risultata soccombente in entrambi i gradi di giudizio e che quindi non vi era ragione per disporre la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, come stabilito invece dal Tribunale; che tuttavia occorreva temperare il principio della soccombenza con la circostanza che la CO.GE.ME. s.a.s. già in primo grado avrebbe dovuto essere considerata soggetto giuridicamente inesistente e privo di legittimazione e capacità processuale, con la conseguenza che le spese processuali, ai sensi dell'art. 94 c.p.c., dovevano essere poste direttamente e personalmente a carico di Giovanni Mesiano, che aveva agito



nella pretesa qualità di legale rappresentante di una società ormai estinta, consentendo la norma richiamata, in presenza di gravi motivi, di condannare alla rifusione delle spese di lite coloro che rappresentano la parte in giudizio. Osservavano i giudici di appello che nel caso di specie non poteva dubitarsi che costituisse valido titolo di imputazione delle spese al legale rappresentante della società il fatto che questi avesse agito in nome e per conto di una società inesistente, addirittura con la pretesa di non pagare alcunché a titolo di spese processuali proprio in ragione di tale giuridica inesistenza. Per le stesse ragioni doveva disporsi, ex art. 94 c.p.c., la

condanna del Mesiano, quale rappresentante legale della società, anche al pagamento delle spese del grado di appello.

III. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono la CO.GE.ME. s.a.s. e Giuseppe Mesiano sulla base di cinque motivi articolati, i primi due, dalla società e, gli altri tre, dal Mesiano in proprio. Resiste con controricorso la

Elletre di Lo Piccolo Remo, già EA di Lo Piccolo Remo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2323 c.c. – la CO.GE.ME. s.a.s. censura la sentenza impugnata, per avere la Corte di merito ritenuto che fosse ostativa all'estinzione della società, in conseguenza della sua cancellazione dal registro delle imprese, soltanto la pendenza di rapporti di debito-credito in senso stretto, ma non anche della generalità dei rapporti giuridici riconducibili all'attività sociale, e per avere altresì escluso che il contratto di associazione d'impresa concluso tra le parti il 20 gennaio 1997, prima della cancellazione della società dal registro delle imprese, costituisse un rapporto giuridico pendente



alla data di tale cancellazione idoneo a impedire l'estinzione della società cancellata. Si afferma invece che tale contratto, sostanziandosi nel conferimento da parte del Lo Piccolo alla CO.GE.ME. s.a.s. del mandato speciale per la conclusione del contratto d'appalto, con tutti i necessari poteri rappresentativi, era produttivo di effetti giuridici di carattere patrimoniale e di reciproche obbligazioni, come confermato dalla domanda introduttiva del giudizio volta alla resa del conto, a cui la mandataria era tenuta in forza del contratto medesimo.

Con il secondo motivo la CO.GE.ME. s.a.s. denuncia violazione e falsa

applicazione dell'art. 2193, comma 2, c.c. e critica la decisione impugnata, per avere la Corte di merito escluso la configurabilità nella specie dell'ipotesi contemplata dalla norma suddetta, che impedisce ai terzi di opporre l'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione dal

momento in cui l'iscrizione stessa è avvenuta, in quanto il Lo Piccolo, secondo i giudici di appello, non aveva mai opposto la sua ignoranza dell'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, ma al contrario aveva fatto valere tale informazione non appena l'aveva appresa. Afferma invece la ricorrente che, dovendosi presumere, in base al disposto dell'art. 2193, comma 2, c.c., che il Lo Piccolo fosse a conoscenza della cancellazione della CO.GE.ME. s.a.s. dal momento dell'iscrizione di tale cancellazione nel registro delle imprese, lo stesso Lo Piccolo non avrebbe dovuto instaurare il giudizio nei confronti della società cancellata, come se fosse ancora esistente, riservandosi in un secondo momento di eccepire l'estinzione della società. Di conseguenza la Corte d'appello avrebbe dovuto rigettare l'eccezione d'inesistenza della società, o quantomeno dichiarare



inopponibile, ai sensi dell'art. 2193, comma 2, c.c. tale circostanza da parte del Lo Piccolo.

Con il terzo motivo Giovanni Mesiano in proprio denuncia vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 91. e 94 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per averlo condannato, quale legale rappresentante della CO.GE.ME. s.a.s., a rifondere personalmente, ex art. 94 c.p.c., le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, senza tenere conto che il Lo Piccolo aveva convenuto in giudizio la CO.GE.ME. s.a.s. in persona del suo legale rappresentante, affinché rendesse il conto relativo

all'appalto e fosse condannata al pagamento del cinquanta per cento degli utili e che di conseguenza la natura della causa (rendiconto) e la posizione processuale della società (convenuta) avrebbero dovuto escludere la configurabilità di una responsabilità diretta del suo legale rappresentante.

Soggiunge il ricorrente che la cancellazione della società doveva presumersi essere nota al Lo Piccolo sin dal momento della sua iscrizione nel registro delle imprese, con la conseguenza che egli avrebbe dovuto instaurare il giudizio nei confronti di un diverso soggetto, e che non si comprende quale possa essere stata la violazione dei doveri di probità e di lealtà in cui egli sarebbe incorso nel costituirsi in giudizio in nome e per conto della società da lui rappresentata per resistere alle domande di controparte. Il ricorrente si duole altresì che la Corte d'appello non abbia indicato nessuna delle gravi ragioni che avrebbero potuto giustificare la sua condanna al pagamento delle spese processuali in favore della controparte.

Con il quarto motivo il Mesiano – denunciando ancora vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 94 c.p.c. - si duole di essere



stato condannato anche al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado. Deduce che la CO.GE.ME. s.a.s. non è un soggetto inesistente e che comunque egli era legittimato a rappresentare la società anche dopo la sua estinzione. fermo restando che, nella specie, non è possibile imputare a lui un comportamento incauto, o contrario ai doveri di lealtà e probità, che giustifichi la sua condanna alle spese.

Con il quinto e ultimo motivo, denunciando vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art. 94 c.p.c., il Mesiano deduce che, avendo la Corte d'appello ritenuto inesistente il soggetto rappresentato, egli

non poteva essere condannato in forza del disposto del citato articolo, che presuppone che colui che è condannato abbia effettivamente la rappresentanza del soggetto, che è parte in senso sostanziale.

2. Il ricorso proposto dalla società CO.GE.ME. è inammissibile. Infatti, con pronuncia n. 4060 del 22 febbraio 2010, le Sezioni Unite di questa Corte,

componendo un precedente contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che "in tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in



vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1° gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore”.

Nel caso di specie è pacifico in atti che la CO.GE.ME. s.a.s. è stata cancellata dal registro delle imprese il 24 gennaio 1997 e pertanto deve ritenersi che detta società abbia perduto la propria soggettività giuridica e la relativa capacità processuale a decorrere dal 1° gennaio 2004, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto con atto notificato il 2 aprile 2004, quando la società ricorrente era già priva di soggettività e di capacità processuale (cfr. anche Cass. 2010/9032).

3. Merita invece accoglimento il ricorso proposto in proprio da Giovanni Mesiano con il terzo, quarto e quinto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse.

Osserva al riguardo il collegio che, in conformità ad un reiterato orientamento di questa Corte a cui il collegio intende dare continuità, l'art.

94 c.p.c. configura una responsabilità processuale dei rappresentanti e prevede la loro condanna, eventualmente in solido con la parte rappresentata, nei confronti dell'avversario vincitore. Ciò trova la sua ratio nella considerazione che i predetti, pur non assumendo nel processo la veste di parte, esplicano, tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma, onde anche per essi si è ravvisato valido ed operante il principio generale della soccombenza. La condanna personale alle spese di chi rappresenta la parte in giudizio è, peraltro, condizionata al concorso di gravi motivi che il giudice deve pur sempre individuare nella loro concreta esistenza specificamente, identificandoli o con la trasgressione a quel dovere di probità e lealtà, imposto alle parti dall'art. 88 c.p.c. cd



espressamente richiamato dall'art 92 c.p.c. ai fini del carico delle spese processuali, o con la mancanza di quella normale prudenza che, secondo il disposto dell'art 96, comma 2, c.p.c. caratterizza la responsabilità aggravata della parte (Cass. S.U. 1988/5398; Cass. 1962/554; 1963/649).

Nel caso di specie la Corte di merito, nell'affermare che costituiva valido motivo di imputazione delle spese il fatto che il legale rappresentante della CO.GE.ME. s.a.s. avesse agito in rappresentanza di una società inesistente con la pretesa di non pagare alcunché a titolo di spese processuali proprio in ragione di tale giuridica inesistenza, non si è uniformata all'orientamento

sopra precisato, individuando i gravi motivi per l'addebito delle spese processuali al legale rappresentante della società, non già nella violazione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. o ^{nella} ~~per~~ mancanza della normale prudenza prevista dall'art. 96, comma 2, c.p.c., ma nella stessa

scelta di detto rappresentante di costituirsi in giudizio in nome e per conto della società rappresentata per consentirle di resistere in giudizio, in primo grado, alla domanda proposta nei suoi confronti dal Lo Piccolo e per ottenere, in grado di appello, la riforma della sentenza del Tribunale, ritenuta sfavorevole alla società convenuta sia in punto di merito che di pronuncia sulle spese, compensate dal primo giudice, così erroneamente ravvisando la fonte della responsabilità personale del rappresentante di cui all'art. 94 c.p.c. nella mera attività difensiva svolta dal rappresentante stesso nell'interesse della società rappresentata, senza l'enunciazione di un suo comportamento sleale o gravemente imprudente, che non fosse la semplice attività processuale posta in essere in nome, per conto e nell'interesse della società rappresentata, e senza tener conto che, nell'arco di tempo in cui si è

WIKI CASO.it



svolto il doppio grado del giudizio di merito (1998-2003), un diffuso orientamento giurisprudenziale riteneva che alla cancellazione della società dal registro delle imprese ed ai relativi adempimenti previsti dall'art. 2312 c.c. non conseguisse anche la sua estinzione, che era determinata, invece, soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere; di conseguenza, secondo tale orientamento, una società costituita in giudizio non perdeva la legittimazione processuale in conseguenza della sua sopravvenuta

cancellazione dal registro delle imprese e la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permaneva, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, nei medesimi organi che la rappresentavano prima della formale cancellazione (Cass. 1999/3221; 2000/7972; 2003/14147)

MICASSO.it

4. Le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso della CO.GE.ME. s.a.s. e all'accoglimento del ricorso proposto in proprio dal Mesiano con il terzo, quarto e quinto motivo, con conseguente annullamento della sentenza impugnata in ordine alla censura accolta.

Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., con la dichiarazione che il Mesiano non è tenuto a rifondere le spese del doppio grado del giudizio di merito, non ravvisandosi nella sua condotta processuale, alla stregua delle risultanze di causa e delle considerazioni in precedenza svolte, elementi di slealtà o di imprudenza che giustifichino la sua responsabilità personale ai sensi dell'art. 94 c.p.c.



Le ragioni della decisione, strettamente dipendenti dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte che ha composto un precedente contrasto giurisprudenziale, giustificano la totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso della CO.GE.ME. di Mesiano G. & C s.a.s. Accoglie il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso, proposto da Giuseppe Mesiano in proprio. Cassa, in parte qua, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara che Giuseppe Mesiano non è tenuto a rifondere le spese del doppio grado del giudizio di merito. Compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Il consigliere estensore

Stefano Schiro

Il presidente

Maria Gabriella Luccioli

Depositato in Cancelleria

il - 8 OTT 2010

IL CANCELLIERE
Angela Bianchi